

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

In sede referente, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge: « PROGRAMMA STRAORDINARIO PER FAVORIRE LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DELLA SARDEGNA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3 » (1408), iniziando la discussione dei singoli articoli.

Sull'articolo 1 il relatore Zotta espone i motivi che lo inducono a chiedere la sostituzione, al primo comma, della parola « programma » con l'altra: « piano », nonchè a proporre la soppressione del secondo comma. Al relatore replica il senatore Spano, proponendo alcuni emendamenti al primo comma e respingendo la tesi propugnata dal senatore Zotta in merito al secondo comma. Dopo ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Gianquinto, Crespellani, Tupini, il relatore e il Presidente Baracco, la Commissione decide di aderire alle proposte del senatore Zotta, modificando il primo comma dell'articolo nel senso da lui richiesto e sopprimendo il secondo comma.

L'articolo 1 è quindi approvato, dopo che sono stati respinti alcuni emendamenti presentati dal senatore Spano e dal Consiglio regionale sardo relativi, tra l'altro, all'abbreviazione dei termini di attuazione del piano quindicennale. La Commissione approva altresì l'articolo 2, decidendo però di integrarlo con un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Alle sedute del Comitato

prende parte, senza diritto a voto, il Presidente del Centro regionale di sviluppo, di cui all'articolo 3 ».

Anche l'articolo 3, eccezion fatta per il quarto comma, del quale è accantonato lo esame, viene approvato. In particolare, ai primi due commi non sono apportate modificazioni sostanziali mentre, al terzo comma, si stabilisce che alle riunioni del Centro regionale di sviluppo possano essere invitati, tra gli altri, anche rappresentanti di organi statali e di enti pubblici aventi sede in Sardegna. Allo stesso comma è aggiunto un periodo del seguente tenore: « Quando vengono discussi programmi di intervento riguardanti una determinata zona, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Centro i sindaci dei comuni interessati ».

Al quinto comma è apportato un emendamento aggiuntivo, consistente in una lettera c), del seguente tenore: « c) esaminare i programmi da eseguirsi dalla Sezione speciale della "Cassa", dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalle altre Amministrazioni dello Stato e proporre al Comitato dei Ministri gli opportuni provvedimenti, ai fini del coordinamento di cui al successivo articolo 5 ».

Dopo aver deciso di accantonare l'esame di un articolo 3-*bis* del seguente tenore: « La Giunta provvede, d'intesa con la Sezione speciale, alla redazione del piano quindicennale e dei programmi annuali e alla presentazione di essi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno per la definitiva approvazione », la Commissione rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani giovedì 6 luglio.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente MAGLIANO.*

In sede referente, la Commissione prende in esame sei domande di autorizzazione a procedere. All'ampio dibattito partecipano i senatori Angelini Armando, Caroli, Capalozza, Iodice, Picchiotti, Azara, Cemmi, Romano Antonio, Leone ed il Presidente Magliano. Nel corso della discussione il Presidente Magliano ribadisce i caratteri delle prerogative dei membri del Parlamento che sono irrinunciabili e sono istituite per la tutela della libertà delle Assemblee e non in favore del singolo parlamentare.

La Commissione adotta le seguenti deliberazioni:

domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Montagnani Marelli, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (*Doc. 8*): su parere conforme del relatore, senatore Armando Angelini, la Commissione decide di esprimere parere favorevole alla concessione;

domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cemmi, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (*Doc. 54*): la Commissione, non accoglie il parere del relatore, senatore Azara, e si dichiara favorevole alla concessione dell'autorizzazione;

domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Battista, per il reato di mancata assunzione del prescritto numero di invalidi di guerra (*Doc. 66*): è approvata la relazione del senatore Antonio Romano favorevole alla concessione dell'autorizzazione;

domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Vergani, per il reato di promozione di una riunione in luogo pubblico senza preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza (*Doc. 67*): è approvata la relazione del senatore Massari favorevole al diniego dell'autorizzazione;

domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Gelmini, per il reato di ingresso, senza averne diritto, alla sala delle elezioni durante le operazioni elet-

torali (*Doc. 71*): è approvata la proposta del relatore Caroli favorevole al diniego dell'autorizzazione;

domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Luca De Luca, per il reato di promozione di una riunione in luogo pubblico senza preavviso all'autorità di pubblica sicurezza (*Doc. 78*): è approvata la relazione del senatore Pelizzo favorevole al diniego dell'autorizzazione.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge: « DISPOSIZIONI PER L'AUMENTO DEGLI ORGANICI DELLA MAGISTRATURA » (1500), già approvato dalla Camera dei deputati, dando seguito alla deliberazione dell'Assemblea del 4 luglio 1961. Dopo ampia discussione viene conferito al Presidente Magliano mandato di comunicare le conclusioni della Commissione all'Assemblea.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi ed i Sottosegretari di Stato per il bilancio Roselli, per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

In apertura di seduta, il senatore Ruggeri fa presente l'urgenza di definire la questione della copertura finanziaria del disegno di legge: « INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3 » (1508), deferito alla 1^a Commissione (Interni) col parere della 5^a, ed al riguardo pone in rilievo l'opportunità di non ritardare il corso del disegno di legge stesso.

Su tale argomento prendono successivamente la parola, oltre il Presidente, i senatori Spagnoli, Fortunati, Parri, Mott, Bertoli, De Luca Angelo, Ruggeri, Piola, Oliva e Cenini — i quali, esprimendo i rispettivi punti di vista circa la soluzione da dare al problema finanziario, concordano circa l'urgenza che la questione sia risolta — ed il ministro Trabucchi, che ritiene debba essere ripristinata la norma originaria del testo governativo del disegno di legge n. 1508 con-

cernente la copertura finanziaria, in base alla quale all'onere derivante dall'applicazione del provvedimento si sarebbe dovuto provvedere, per l'esercizio finanziario 1960-61, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, di cui al disegno di legge n. 1375, deferito in sede deliberante alla 5ª Commissione, mentre, secondo il testo emendato approvato dalla Camera dei deputati, alla copertura dell'onore di cui trattasi si dovrebbe provvedere con operazioni di movimento di capitali.

In relazione alle dichiarazioni del Ministro, rimane stabilito che nella prima seduta della settimana prossima la Commissione affronterà la discussione del citato disegno di legge n. 1375.

In sede referente, il Presidente avverte che alcuni Commissari hanno espresso il desiderio di esporre osservazioni e di avere chiarimenti, in vista della relativa imminente discussione in Aula, sul disegno di legge: « ELIMINAZIONE DI ABITAZIONI MALSANE, INTERVENTI IN DIPENDENZA DI ALLUVIONI, PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE, PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA, ALTRI PROVVEDIMENTI DIVERSI, NONCHE' VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO ED A QUELLI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960-61 » (1592), per il quale, a causa dell'urgenza, nella precedente seduta, i relatori furono autorizzati senza discussione a presentare la relazione al Senato, così come è avvenuto.

Parlano quindi, esponendo i loro rilievi, i senatori Parri, Ruggeri, Bertoli e Fortunati. Nel corso del dibattito, nel quale intervengono anche il Presidente ed il senatore Piola, i relatori De Luca Angelo ed Oliva ed il Sottosegretario Roselli rispondono alle osservazioni che sono state formulate.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Spasari e per la marina mercantile Mannironi.

In sede referente, la Commissione esamina il disegno di legge: « ASSEGNAZIONE DI FONDI AL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER OPERE STRADALI, MARITTIME ED IGIENICHE » (1598-*Urgenza*).

Riferisce il Presidente Corbellini, il quale informa la Commissione che il disegno di legge è motivato dalla constatata insufficienza dei fondi stanziati nel bilancio dei lavori pubblici per la realizzazione dei programmi relativi all'esecuzione di opere stradali, marittime ed igieniche; si tratta, soprattutto, di portare a termine opere già iniziate che non è stato possibile completare. Il Presidente Corbellini, nel dichiararsi favorevole all'approvazione del disegno di legge, richiama l'attenzione dei competenti organi di Governo sulla necessità che gli stati di previsione rispecchino più da vicino, nei limiti del possibile, le effettive esigenze dei diversi programmi.

Si associano alle osservazioni del relatore i senatori Restagno, Sacchetti e Gombi: questi ultimi ne prendono anzi lo spunto per rilevare la fondatezza di alcune critiche ripetutamente avanzate dai rappresentanti dell'opposizione in sede di discussione dei bilanci.

Dopo brevi interventi del senatore Buizza e del Sottosegretario di Stato Spasari, la Commissione dà mandato al Presidente Corbellini di presentare all'Assemblea la relazione scritta nei termini che egli ha esposto all'inizio dell'esame.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri: « COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO E PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLE OPERE PORTUALI » (1266), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente Corbellini comunica innanzitutto che la Commissione finanze e tesoro, la quale, in un primo tempo, si era espressa in senso sfavorevole al provvedimento per ragioni di copertura, ha dichiarato nei giorni scorsi di non opporsi all'approvazione del disegno di legge a condizione che la copertura finanziaria sia spostata di un esercizio.

Prende quindi la parola il relatore, senatore Florena; egli dichiara che, a suo avviso, la costituzione di un ente autonomo per il porto di Palermo è opportuna non tanto per il volume di traffico che attualmente si

svolge in tale porto, quanto per la posizione del porto stesso, al centro dei traffici marittimi tra Europa ed Africa, tra Gibilterra e Canale di Suez, nonchè per il prevedibile incremento industriale dell'entroterra. Il relatore conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge e suggerendo, nel contempo, alcuni emendamenti riguardanti l'inclusione, nel consiglio di amministrazione e nel comitato direttivo dell'Ente, dei rappresentanti degli industriali e del consorzio dei magazzini generali.

Il senatore Cervellati si esprime anch'egli a favore dell'approvazione del disegno di legge, dichiarando però di non condividere le proposte di emendamento avanzate dal relatore.

Il Sottosegretario di Stato Mannironi — premesso che, sull'argomento in questione, il Governosi rimette alla Commissione — illustra ampiamente i motivi per i quali il Ministero che egli rappresenta e gli altri Ministeri interessati non ritengono necessaria la costituzione di un ente autonomo per la gestione del porto di Palermo, tenuto conto del volume del traffico e della sovrabbondante potenzialità degli impianti attualmente esistenti. Il Sottosegretario di Stato Spasari si associa alle considerazioni espresse dal collega di Governo.

Sulle dichiarazioni dei rappresentanti governativi, si apre quindi un ampio dibattito al quale partecipano, oltre agli oratori precedentemente intervenuti, il Presidente Corbellini ed i senatori Domenico Romano, Garlato, Restagno e Sacchetti. Il senatore Domenico Romano, riferendosi alle argomentazioni espresse dal Sottosegretario Mannironi, presenta una proposta sospensiva della discussione che, successivamente, viene trasformata, su indicazione del senatore Garlato, in proposta di rinvio e motivata con la opportunità di reperire più precisi elementi di giudizio sulla situazione del porto siciliano.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Sacchetti, il quale, anche a nome del Gruppo comunista, sostiene l'opportunità di proseguire e concludere in senso favorevole la discussione del disegno di legge, la proposta dei senatori Domenico Romano e Garlato è approvata a maggioranza.

AGRICOLTURA (8^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi ed altri: « INTITOLAZIONE DELLA STAZIONE BACOLOGICA SPERIMENTALE DI PADOVA AL PROFESSORE ENRICO VERSON » (1591), già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce in senso favorevole il senatore Merlin. Scopo del disegno di legge è quello di onorare la memoria del professor Verson, considerato padre della scienza bacologica italiana, i cui studi ebbero risonanza mondiale. Dopo interventi del senatore Carelli, che sottolinea i vantaggi derivati alla bacicoltura italiana dagli studi del professor Verson, e del Presidente Menghi, l'articolo unico del provvedimento è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione passa alla discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Vita: « MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1957, N. 1031 » (1582), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Desana, illustra in senso favorevole il provvedimento che vuole colpire, egli dice fra l'altro, non solo l'ipotesi ristretta di totale fabbricazione sintetica di vini, ma anche quella di sofisticazione parziale.

Per evitare però il rischio che la norma sia ritenuta applicabile anche nel caso dell'impiego di saccarosio quando espressamente consentito dalle leggi speciali, e cioè nella preparazione dei vini liquorosi, aromatizzati, e negli spumanti, il relatore propone un emendamento aggiuntivo dopo il primo comma dell'articolo 1 sottolineando che l'impiego del saccarosio nella preparazione dei vini aromatici è di fondamentale importanza sotto l'aspetto economico e soprattutto sotto lo aspetto tecnico.

Dopo aver considerato le gravissime conseguenze di un'interpretazione errata, non solo nel mercato interno ma nel mercato estero e nel Mercato comune, il relatore suggerisce poi nel primo comma dell'articolo 1 lo stralcio delle parole « vermut e aperitivi a base di vino », essendo essi compresi nella

dizione « vini speciali », e l'inserimento delle parole « zuccheri e » prima delle altre « materie zuccherine ».

Nel concludere il suo intervento, il relatore propone, per ragioni di tecnica legislativa, che i tre articoli del disegno di legge siano ridotti ad un articolo unico che, con le modifiche sopra riportate, risulterebbe così formulato:

« L'articolo 10-bis introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente: Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali impiegando in tutto o in parte zuccheri e materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila per ogni quintale di prodotto. Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio. I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato ».

Intervengono successivamente i senatori Carelli, Ferrari e Di Rocco, i quali chiedono il rinvio della discussione per meglio ponderare le disposizioni del disegno di legge e gli emendamenti annunciati dal relatore; i senatori Bosi e De Leonardis i quali, pur non opponendosi al rinvio, dichiarano di essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dal relatore; i senatori Zaccari, Bolettieri, Militerni e il Sottosegretario di Stato, favorevoli ad un'approvazione immediata del provvedimento nel testo modificato dal relatore.

Dopo un intervento del Presidente Menghi resta infine stabilito che il seguito della discussione sarà ripreso in altra seduta.

In sede consultiva, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge: « ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULL'OLIO DI OLIVA RETTIFICATO B E VIGILANZA FISCALE SULLE RAFFINERIE DI OLIO DI OLIVA, SUGLI

STABILIMENTI DI ESTRAZIONE CON SOLVENTI DI OLIO DALLE SANSE DI OLIO DI OLIVA E SUGLI STABILIMENTI DI CONFEZIONAMENTO DEGLI OLI DI OLIVA COMMESTIBILI » (180-Urgenza).

Il Presidente Menghi propone di inviare alla 5^a Commissione un parere sostanzialmente simile allo schema distribuito a suo tempo ai componenti dell'8^a Commissione, con l'intesa che il senatore Bolettieri sarà a disposizione della Commissione di finanza per ogni chiarimento o dettaglio.

Intervengono successivamente: il senatore De Leonardis, secondo il quale il parere dovrebbe contenere gli emendamenti predisposti dal senatore Bolettieri a nome della Sottocommissione; i senatori Bolettieri, Carelli e Di Rocco, i quali sono dell'avviso che la Commissione 8^a dovrebbe approvare gli emendamenti predisposti e che il parere dovrebbe contenere la riserva della loro presentazione in Assemblea; il senatore Bosi, che si esprime nello stesso senso del Presidente Menghi.

Infine, dopo un intervento riepilogativo di carattere procedurale del Presidente Menghi, la Commissione aderisce alla tesi dell'invio di un parere nel senso indicato dallo stesso Presidente.

Al termine della seduta il senatore Carelli deplora che provvedimenti come quello sull'ammasso del burro (1594) il cui valore è nella loro tempestività, subiscano ritardi nella presentazione per motivi burocratici presso il Ministero competente.

Il senatore Ferrari informa dal canto suo il Sottosegretario di Stato dei danni verificatisi ieri nel comune di Surano e in generale in provincia di Lecce e lo prega di disporre l'accesso di organi competenti per lo accertamento dei danni stessi. Prega altresì il Sottosegretario di Stato perchè il Ministro emani le opportune disposizioni allo scopo di risarcire i coltivatori di tabacco colpiti dalla peronospora, che ha devastato la produzione.

Sollecita infine il Sottosegretario di Stato perchè il Ministero disponga i promessi acquisti di partite di vino da parte della Federazione dei consorzi agrari e del Ministero della difesa a prezzi remunerativi e non al di sotto del mercato, come è avvenuto fino ad oggi, perdurando la pesantezza del mercato stesso.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente BUSSI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Micheli.

In sede deliberante, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: « MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, LETTERA e), DELL'ARTICOLO 19, LETTERA a) E DELL'ARTICOLO 64, SECONDO COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 1959, N. 449 » (1478), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore senatore Crespellani espone gli scopi ed i precedenti legislativi del provvedimento e nel corso dell'esame del contenuto dei singoli articoli si sofferma in modo particolare sulla norma dell'articolo 2 che modifica l'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'esercizio dell'assicurazione privata. L'oratore espone i motivi della modifica proposta nel disegno di legge: la cittadinanza italiana, richiesta dalla legislazione in vigore come condizione per ottenere il riconoscimento della funzione di rappresentante generale di una determinata società estera di assicurazione sulla vita, sembra eccessivamente limitatrice e non del tutto conciliabile con le norme della legislazione comparata.

Interviene quindi nella discussione il senatore Milillo, il quale propone i seguenti emendamenti anche a nome dei senatori Bonafini, Gelmini, Zucca e Ronza, tendenti a sostituire, nell'articolo 1, le parole: « agli enti e società, etc. » con le parole: « alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 »; ed a sopprimere, nell'articolo 3, le parole: « che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali o di rendite annue superiori a lire 150.000 ». Nell'illustrare tali emendamenti l'oratore sottolinea che la Costituzione ha inteso attribuire una speciale condizione a tutte le società che non hanno moventi di lucro, bensì di solidarietà mutualistica; fra queste ultime appunto rientrano le mutue assicuratrici che in ciò si differenziano da ogni altro tipo di società assicuratrici. Il relatore fa osservare che, pure

accogliendo le considerazioni svolte dal senatore Milillo, non si può considerare il provvedimento come pregiudizievole ai fini di un più generale ordinamento della materia, al quale sarà affidata la soluzione del problema posto negli emendamenti presentati. In luogo degli emendamenti stessi la Commissione potrebbe per ora, a suo avviso, approvare un ordine del giorno che raccomandi al Governo il riordinamento di tutta la materia.

Il senatore Tartufoli concorda con la proposta di formulare un ordine del giorno ed in via subordinata propone di affidare ad una Sottocommissione la rielaborazione di tutta la materia. Il senatore Zannini fa notare che un rinvio potrebbe apparire necessario, anche ai fini di una preventiva consultazione del Ministero del lavoro, il quale è interessato al provvedimento.

Il senatore Milillo insiste sulle ragioni da lui esposte e sui suoi emendamenti ed afferma di non opporsi, qualora la Commissione lo ritenga necessario, alla costituzione di una Sottocommissione che conduca un approfondito studio della materia.

Il Sottosegretario di Stato Micheli pone in rilievo l'attesa che esiste nelle categorie interessate per l'approvazione del provvedimento; accetta la proposta che la Commissione formuli ed approvi un ordine del giorno che il Governo potrebbe accogliere come raccomandazione; osserva che, poichè lo emendamento Milillo ed altri pone problemi che impongono un rinvio della discussione anche per sentire il parere del Ministero del lavoro, sarebbe opportuno che la Commissione approvasse il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera.

Il senatore Gelmini insiste nell'alternativa tra l'approvazione degli emendamenti Milillo ed altri ed il rinvio della discussione: fa presente, quindi, che nel caso la maggioranza ritenesse di dover insistere per un'approvazione immediata del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera, la sua parte politica dovrebbe chiedere il rinvio in Aula.

Il Presidente Bussi pone ai voti — e la Commissione approva — la proposta di costituire una Sottocommissione che studi il problema in contatto con il Ministero del lavoro, nella speranza che si possa raggiungere un'intesa generale. La Commissione approva anche la composizione della Sottocom-

missione che risulta così formata: Crespelani Presidente, Gelmini, Latini, Milillo e Moro.

La Commissione passa quindi a discutere il disegno di legge: « NORME IN MATERIA DI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI IN BOMBOLE » (1380). Il relatore, senatore Tartufoli, dopo aver riepilogato i termini del provvedimento, ne espone i precedenti legislativi e si sofferma sui vari aspetti e problemi che esso pone ed in modo particolare sulla norma concernente la competenza prefettizia in ordine al rilascio della concessione dei depositi. Propone alla Commissione di approvare l'articolo unico del provvedimento con un emendamento tendente a sostituire le parole: « aventi capacità di accumulo non superiore a chilogrammi 300 » con le altre: « aventi capacità di accumulo non superiore a chilogrammi 600 ».

Il Sottosegretario di Stato Micheli invita il relatore a limitare a 500 chilogrammi la cifra proposta nel suo emendamento: solo in tali limiti egli sente di potersi assumere la responsabilità di accettare l'emendamento a nome del Governo.

Il relatore accetta la proposta del Governo; e l'emendamento, così modificato, è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo unico nel seguente testo: « Le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a chilogrammi 500 di prodotto.

La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio ».

In sede consultiva, il senatore Moro, estensore del parere, propone il rinvio dell'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI REGISTRO DELLE IMPRESE E MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1524, 2194, 2626, 2634 E 2762 DEL CODICE CIVILE » (35). La Commissione approva la proposta.

La Commissione passa quindi ad esaminare il disegno di legge: « DISPOSIZIONI CON-

CERNENTI LA PESCA MARITTIMA » (1520-*Urgenza*). Il senatore Tartufoli estensore del parere, sottolinea la necessità e l'urgenza del provvedimento; svolge alcune osservazioni nel merito e propone di esprimere alla competente Commissione un parere favorevole nel complesso, ma con taluni suggerimenti di carattere tecnico.

Il senatore Ronza propone di rinviare la approvazione del parere al fine di approfondire la discussione sulle osservazioni e sui suggerimenti del senatore Tartufoli.

Altre osservazioni sul merito svolge il senatore Zucca insistendo in modo particolare sul problema della vigilanza sulla pesca. La Commissione approva la proposta del Presidente Bussi che si svolga un'approfondita discussione sulla base dell'esposizione del senatore Tartufoli.

La Commissione prende quindi in esame il disegno di legge d'iniziativa del deputato De Vita: « MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1957, N. 1031 » (1582). Il senatore Chabod, estensore del parere, esprime alcune perplessità sul provvedimento che a suo avviso appare troppo rigido e propone che, nell'esprimere il parere, si richiami l'attenzione della Commissione competente su talune riserve di carattere tecnico sulle quali la stessa Commissione competente delibererà nel senso che riterrà più opportuno. La Commissione approva le conclusioni del relatore.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

Giovedì 6 luglio 1961, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (1408).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione dei films e dei lavori teatrali (478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2^a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 6 luglio 1961, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1372).

2. JODICE. — Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito (736).

3. ARCUDI. — Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (781).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. MILITERNI ed altri. — Istituzione del tribunale di Paola (599).

2. MARAZZITA. — Disposizioni in favore degli uscieri di conciliazione che abbiano esercitato le funzioni di aiutanti ufficiali giudiziari (1382).

3. CAPALAZZA e SCOTTI. — Modificazione dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1463-Urgenza).

4. SCOTTI ed altri. — Abrogazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1464-Urgenza).

5. RODA ed altri. — Disciplina dei contratti di locazione di immobili destinati all'esercizio di attività commerciali, artigianali e cooperativistiche di consumo (1535).

6. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MAGLIANO. — Disposizione relativa al delitto di genocidio (1569).

7. Revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1578) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (1375).

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, concernente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari (1610).

5^a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 6 luglio 1961, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici (905).

2. Revisione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette (1369).

3. Deputati ALPINO ed altri. — Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (1267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei (1367).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. BERGAMASCO. — Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti (1435).

2. Deputato DE' COCCI. — Istituzione di una aliquota speciale dell'imposta di assicurazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (1375).

4. BENEDETTI ed altri. — Estensione dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1951, n. 1085, a tutto il personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica (1351).

5. PELIZZO ed altri. — Modificazioni ed integrazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari (1459).

6. Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza (1538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 (1542) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Deputato BERRY. — Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili denominati « Baraccamenti Ausonia », « Baraccamenti Orsini », « Colombaia militare » (1543) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57 (1544) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) (1401) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Adeguamento dei canoni demaniali e di sovracanonici dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 (1171).

12. Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni (1596).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. INIZIATIVA POPOLARE. — Trattamento tributario delle cooperative e loro consorzi (600).

2. Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale (1265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, concernente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari (1610).

2. Nuove disposizioni in materia di depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali ed adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico (1493-*Urgenza*).

3. Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati

del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (1495-*Urgenza*).

4. Aumento a favore dell'Erario dell'adizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni (1439).

5. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1952-53 (188).

6. Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (1589).

6^a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 6 luglio 1961, ore 10

In sede deliberante

I. Seguìto della discussione del disegno di legge:

Deputato **ERMINI**. — Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane (1579) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. **ZOLI**. — Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella facoltà di scienze politiche (266-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume (1176-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. **TIRABASSI** e **MONETI**. — Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti

d'istruzione elementare, secondaria e artistica (1565).

4. **TIRABASSI**. — Estensione delle norme sulla stabilità nell'incarico agli insegnanti di strumento musicale (1568).

5. Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste (1571) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguìto dell'esame del disegno di legge:

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici (379).

III. Esame dei disegni di legge:

1. **BELLISARIO**. — Istituzione del servizio di orientamento scolastico e professionale (1079).

2. **DONINI** ed altri. — Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati (1362).

3. **DONINI** ed altri. — Istituzione dell'indennità di ricerca scientifica di pieno impiego per i professori e gli assistenti universitari (1363).

10^a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 6 luglio 1961, ore 9,45

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Impiego della biacca nella pittura (1586) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1588) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (429).

2. MILILLO ed altri. — Estensione ai mezzadri e coloni e loro familiari delle prestazioni economiche e sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (222).

II. Esame del disegno di legge:

GELMINI ed altri. — Assistenza di malattia agli ex artigiani pensionati di invalidità e vecchiaia (965).

11^a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Giovedì 6 luglio 1961, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. ARCUDI. — Estensione dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 116, 117 e 118 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, riguardanti l'apertura di succursali delle farmacie nelle stazioni di cura (65).

2. Deputati BIMA e SAVIO Emanuela. — Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia (1437) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati BONTADE Margherita ed altri. — Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (1234) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. CARELLI e PELIZZO. — Ordinamento ed esercizio delle farmacie rurali (55).

2. SIBILLE. — Norme per il conferimento delle sedi delle farmacie (684).

3. CAROLI ed altri. — Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico (925).

4. ANGELILLI. — Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte concernente l'ordinamento e l'esercizio delle farmacie (928).

5. SCOTTI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie per la parte che riguarda le farmacie (989).

6. TRABUCCHI. — Disposizioni in materia di esercizio della professione di farmacista e di concorsi per l'assegnazione delle farmacie (1003).

7. SAMEK LODOVICI. — Disposizioni per le farmacie interne ospedaliere e l'assunzione preferenziale dell'esercizio di farmacie di nuova apertura o resesi vacanti, da parte degli Istituti di cura pubblici (1034).

8. TIBALDI e GATTO. — Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico (1046).

9. INDELLI e CRISCUOLI. — Riforma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella parte riguardante la disciplina delle farmacie (1428).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. BONADIES ed altri. — Modifica degli articoli 4, 16 e 27 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, concernente la riforma del trattamento di quiescenza per le pensioni dei sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (1349).

2. Deputati DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (1473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).